



## PREMESSA

La città restituisce di sé un'immagine fatta di colori, percezioni e suoni colti attraverso lo spazio pubblico, così come definito dalle visuali prospettiche delle vie, con le facciate degli edifici pubblici o privati, monumentali o ordinari, e le superfici orizzontali dei marciapiedi e delle strade o degli spazi verdi.

Il Regolamento per l'Arredo ed il Decoro Urbano della Città di Vercelli intende raccogliere in un testo unico, diviso in fascicoli, i criteri tecnici e formali che regolino il disegno dello spazio pubblico e delle attrezzature di "arredo urbano", o i colori delle facciate dei fabbricati del Centro Storico, con le insegne, le targhe e le tende.

I fascicoli si articoleranno secondo il seguente indice:

Titolo 1 Chioschi e Dehors

Titolo 2 Tende e Insegne

Titolo 3 Illuminazione

Titolo 4 Attrezzature e complementi d'arredo

Titolo 5 Pavimentazioni

Titolo 6 Coperture

Titolo 7 Piano Colore

Titolo 8 Strumenti passivi di marketing territoriale

La redazione di un nuovo specifico regolamento è inoltre occasione per pianificarne la collocazione, attraverso il

Le presenti norme, relative al Titolo 1 "Chioschi e Dehors", redatte sulla base del censimento dell'esistente, in un'ottica di ordinata estensione delle possibilità di utilizzo del suolo pubblico, sono altresì coordinate con le disposizioni della "Direttiva del Ministro per i beni e le attività culturali concernente l'esercizio di attività commerciali e artigianali su aree pubbliche in forma ambulante o su posteggio, nonché di qualsiasi altra attività non compatibile con le esigenze di tutela del patrimonio culturale" (Direttiva Ornaghi sul decoro) del 10 ottobre 2012 pubblicata sulla G. U. n. 262 del 9 novembre 2012, nonché con tutte le altre normative vigenti in materia.

In caso di entrata in vigore di nuove norme (statali e/o regionali) attinenti la materia, le medesime si intendono automaticamente recepite nel presente Regolamento.

## TITOLO 1: CHIOSCHI E DEHORS

Oggetto del presente Regolamento è:

- stabilire criteri per l'occupazione del suolo pubblico nel territorio del comune di Vercelli;
- definire la tipologia dei dehors, dei chioschi e di altre forme di occupazione del suolo pubblico o ad uso pubblico, allo scopo di migliorare l'ambiente urbano attraverso la collocazione sul territorio di manufatti tra loro il più possibile omogenei.

Il fine è il raggiungimento dei seguenti 5 obiettivi:

- riqualificare gli spazi urbani attraverso interventi capaci di ridisegnarne gli ambiti, con forme che li caratterizzino;
- presidiare il territorio ai fini della sicurezza urbana;
- usufruire di spazi pubblici per creare nuova occupazione;
- incrementare l'offerta sul territorio di pubblici esercizi.
- valorizzare il proprio patrimonio pubblico;

### **Art. 1 – DEFINIZIONI**

Ai fini e per gli effetti del presente Titolo si intende per:

**Suolo pubblico:** il suolo appartenente al demanio ed al patrimonio indisponibile dell'Ente, ovvero il suolo privato gravato di servitù di uso pubblico.

**Occupazione di suolo pubblico:** trattasi dell'occupazione di spazio pubblico come sopra definito, ai fini di un suo utilizzo particolare, con conseguente sottrazione dello stesso all'uso generale della collettività.

Si distingue in:

stagionale – trattasi di occupazione a carattere temporaneo e di durata stagionale;

annuale o permanente – trattasi di occupazione a carattere continuativo;

**Chiosco:** manufatto isolato, di dimensioni contenute, generalmente prefabbricato, tradizionalmente concepito per la vendita di generi diversi, posato su suolo pubblico

Sono individuate due destinazioni d'uso:

- a) commerciale al dettaglio su area pubblica - pubblico esercizio;
- b) di supporto a servizi di interesse collettivo (box informazioni, box biglietteria del trasporto pubblico, ecc...)

**Dehor:** la porzione di suolo funzionalmente connessa ad un esercizio di somministrazione di alimenti e bevande, variamente delimitata – coperta e/o scoperta – posta all'esterno dello stesso, appositamente destinata ed attrezzata al suo servizio.

## CAPO I - I CHIOSCHI -



## **Art. 2 – NORME GENERALI: PIANO DI LOCALIZZAZIONE DEI CHIOSCHI – INTERVENTI AMMISSIBILI**

La collocazione di chioschi su suolo pubblico è regolata dal “*Piano di Localizzazione dei Chioschi su aree pubbliche*” (All. “1”).

Lo stesso si articola in schede ed è suddiviso in due macro-ambiti territoriali:

- il Centro Storico ed il sistema dei Viali;
- il Centro abitato e le periferie.

In ciascuno di tali ambiti sono identificati i chioschi esistenti e gli spazi pubblici in cui possono essere realizzati dei nuovi.

Ogni scheda prevede inoltre le possibilità di trasformazione dei chioschi esistenti e di realizzazione dei nuovi.

La realizzazione di un nuovo chiosco previsto nel “*Piano di localizzazione dei Chioschi*” e conforme alla relativa scheda può essere assentita nei confronti dell’operatore economico risultante assegnatario del relativo spazio pubblico a seguito di procedura ad evidenza pubblica.

### **2.1: MODIFICA DELL’ESISTENTE**

Posto che:

#### **A) i criteri di localizzazione dei chioschi su aree pubbliche sono basati sui seguenti requisiti:**

1. aspetto funzionale: l’area e la zona in cui il chiosco si colloca è carente di quella specifica attività e di quel servizio;
2. valorizzazione dell’ambiente: l’area e l’intorno urbano in cui il nuovo chiosco si colloca, conseguentemente alla localizzazione del manufatto, vengono valorizzati ed arricchiti;
3. presidio del territorio: l’inserimento di quella specifica attività e di quel servizio generano sicurezza urbana;
4. rispondenza alle norme del Nuovo Codice della Strada;
5. valorizzazione dei percorsi pedonali, privilegiando gli assi pedonali e le zone dotate di ampie banchine per il passeggio;

#### **B) La collocazione dei chioschi è stata preclusa in quei casi in cui:**

- a) il manufatto impedisce in tutto o in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio storico, architettonico e/o paesaggistico;
- b) il manufatto interrompe la lettura di edifici e/o complessi dotati di uniformità qualificante il tessuto urbano;
- e) il manufatto è addossato o ancorato all’edificato, a meno che il fronte del fabbricato non sia cieco e privo di aperture;
- f) il manufatto è in adiacenza, ovvero entro i 10 metri, ad aree destinate, anche se solo stagionalmente, a dehors
- g) il manufatto è collocato su spazi destinati all’esercizio del commercio ambulante su aree pubbliche,

la modifica di chioschi esistenti nei termini previsti nella relativa scheda è sempre ammissibile, previa acquisizione di idoneo titolo di carattere edilizio.

Qualora venga proposta la sostituzione del manufatto edilizio esistente, non prevista tra gli interventi ammissibili nella relativa scheda, la stessa è ammissibile a parità di superficie qualora il nuovo manufatto proposto risulti migliorativo dell’esistente sotto gli aspetti architettonico e di decoro urbano (vd. a tal fine la precedente lettera A) e non ricada nelle casistiche delineate nella precedente lettera B).

Parimenti, là ove nella scheda di piano sia previsto l'ampliamento della struttura esistente, è ammessa la sua sostituzione con un nuovo manufatto di dimensioni maggiori – ma non superiori alla sommatoria tra la superficie esistente e quella massima ammessa in ampliamento -, solo se tale nuovo manufatto garantisce il miglioramento funzionale dei luoghi in cui viene inserito (vd. rapporti con la viabilità veicolare, ciclo-pedonale, passi carrai, verde pubblico, sottoservizi e illuminazione pubblica), nonché quello architettonico e di decoro urbano . (vd. precedente lettera A); la loro collocazione è preclusa qualora ricorrano le casistiche delineate alla precedente lettera B)

Le proposte di sostituzione e/o di ampliamento del manufatto edilizio esistente di cui al precedente punto 2.1 e le proposte di nuove localizzazioni non previste nel Piano dovranno essere presentate in conformità ai criteri ed ai requisiti di cui alla precedente lettera A); non dovranno ricorrere le situazioni declinate alla precedente lettera B).

Nel caso in cui la realizzazione o l'ampliamento del chiosco esistente preveda l'occupazione di suolo pubblico adibito a parcheggio ed in relazione a tale ipotesi sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte della Polizia Locale, si individuano le seguenti casistiche:

- a) aree a servizi specificatamente individuate nelle tavole dei servizi di PRGC ai sensi dell'art. 21 lett. c) e d) della L. R. 56/77 e s.m.i.:  
è ammessa la monetizzazione secondo i valori individuati all'art. 11 del vigente "Regolamento per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione";
- b) aree di parcheggio libero (stallo bianco) non ricomprese nella precedente lettera a):  
è ammessa la loro occupazione senza oneri aggiuntivi;
- c) aree di parcheggio a pagamento (stallo blu), non ricomprese nella precedente lettera a):  
è ammessa la loro occupazione, previo pagamento delle seguenti somme, quale ristoro forfettario del mancato introito per l'Ente:
  1. "centro storico e/o fronte edifici pubblici ad alta fruizione pubblica (vd. ospedali, edifici pubblici, ecc...)"  
- 1.000 €/parcheggio/anno.
  2. "altri luoghi":  
- 350 €/parcheggio/anno.

Quanto sopra, a prescindere dagli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione sia del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP", che di quelli previsti dalle specifiche normative di settore in materia di somministrazione.

Resta inteso che, in caso di nuove localizzazioni non previste dal Piano, l'assegnazione del relativo spazio pubblico verrà effettuata con procedure ad evidenza pubblica ed i manufatti proposti dovranno essere conformi a tutte le caratteristiche tipologiche e formali contenute nel presente Regolamento.

### **Art. 3 - MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Gli aventi titolo (i titolari di chioschi esistenti, ovvero gli assegnatari di suolo pubblico, a seguito di gara) che intendono modificare, ampliare o realizzare un nuovo chiosco devono:

1. redigere, attraverso professionista abilitato, iscritto all'albo di appartenenza, idoneo progetto edilizio completo di tutti gli elaborati necessari per la piena leggibilità dello stesso, nonché di quelli richiesti dalle normative urbanistico-edilizie in vigore.  
In particolare, il progetto dovrà evidenziare:

- L'esatta ubicazione del chiosco con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, nonché i necessari riferimenti all'edificio circostante, descritto nei materiali e nei colori;
  - tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il chiosco viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di accessi carrai, ecc.;
  - due diverse visuali prospettiche dell'inserimento del chiosco nel contesto.
2. presentare istanza o certificazione/dichiarazione idonea all'ottenimento od alla formazione del titolo edilizio connesso con la tipologia di intervento da effettuare – vd D.P.R. 380/01 e s.m.i. e/o normative in vigore in materia edilizia-. Tale documentazione dovrà essere presentata al competente settore secondo le modalità al momento ammesse, utilizzando l'apposita modulistica al momento disponibile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Vercelli.
  3. Qualora il manufatto rientrasse nelle aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 24 e 49 della L. R. 56/77 e s.m.i. e/o del D. Lgs. 42/2004, sarà necessaria l'acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio e/o della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per territorio; a seconda della procedura prescelta, spetterà all'operatore economico od all'Amministrazione Comunale richiederne i relativi pareri/autorizzazioni previsti/e; parimenti, per ogni altro parere/autorizzazione necessari ai fini delle formazione di idoneo titolo edilizio;
  4. Qualora, contestualmente con l'acquisizione del titolo edilizio, fosse anche necessario aprire una nuova attività di somministrazione di alimenti e bevande, esso sarà sottoposto ai disposti della D.G.R. n. 85-13268. del 08-02-2010 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. "*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*"; nello specifico, dovrà essere soddisfatto e dimostrato il fabbisogno di parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 8, della stessa L.R 38/2006). In tale caso, dovrà essere presentata sia la documentazione di cui alla procedura attinente al presente punto che quella relativa all'acquisizione di idoneo titolo edilizio in formula unica presso lo Sportello Unico attività Produttive (S.U.A.P.).
  5. L'onerosità del titolo autorizzatorio è connessa con la tipologia di intervento edilizio previsto ed è sottoposta alle relative norme specifiche di settore.

Il presente regolamento di arredo e decoro urbano non norma l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.) per la concessione dei quali l'operatore economico dovrà presentare relativa istanza presso il competente settore, in coerenza con quanto previsto nello specifico Regolamento Comunale vigente, a cui si rinvia.

#### **Art. 4 - TIPOLOGIA E DIMENSIONI DEL CHIOSCO (vd. All. "A")**

- a) Il progettista dovrà prestare attenzione nel proporre la collocazione del manufatto, che dovrà avere una delle dimensioni rappresentate nell'All. "A", tenendo conto delle preesistenze e dello spazio utile che dovrà rimanere nell'intorno.
- b) Le distanze minime rispetto al filo stradale sono quelle previste dal vigente Codice della Strada; per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato, si dovranno osservare le distanze previste nel presente Regolamento.
- c) I chioschi dovranno rispettare la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo la condizione di "accessibilità", anche per il percorso esterno di accesso.
- d) Per "superficie convenzionale" si intende la proiezione sul terreno del perimetro esterno della costruzione con l'esclusione della copertura. La copertura potrà eccedere il perimetro esterno relativo al chiosco per una profondità non superiore a mt. 1,20 sul fronte di vendita ed a mt. 0,60 sulle altre fronti, con un minimo di 0,30 mt. su tutti i fronti del manufatto. Inoltre, qualora vengano accertate da parte degli uffici comunali preposti all'istruttoria,

particolari condizioni del lotto di intervento, per chioschi concentrati in un'unica area e per eventuali esigenze tecniche di montaggio e manutenzione, la profondità della copertura sui fronti non di vendita potrà essere estesa fino a mt. 1,20. In ogni caso gli spazi sottostanti dovranno essere lasciati liberi da ingombri.

e) La "superficie convenzionale" realizzabile per un chiosco è definita nella scheda di cui all' All. "A" e può essere realizzata, in coerenza con le tipologie e le superfici ivi ammesse, da un minimo di 17 mq ad un massimo di 32 mq. Fanno eccezione i chioschi adibiti alla somministrazione di alimenti e bevande, per i quali è ammessa una superficie massima di 64 mq, qualora la conformazione dell'area lo consenta, tenuto conto dei seguenti parametri: dimensioni dell'area, larghezza del marciapiede, distanza dalla sede stradale, distanza da alberi ed arbusti, ecc.

f) In casi particolari, può essere ammessa la realizzazione di chioschi di superficie massima maggiore del 20% rispetto a quelle ammesse alla precedente lett. e); tali casi, da sottoporre a specifica approvazione da parte della Giunta Comunale, previa acquisizione dei necessari pareri ed autorizzazioni di rito, sono eventualmente ammissibili solo a condizione che il richiedente proponga contestualmente un contratto di sponsorizzazione di cui all'art. 19 del vigente "Codice dei Contratti", contenuto entro il limite di spesa di Euro 40.000 e territorialmente connesso con l'intervento principale oggetto di autorizzazione;

## **Art. 5 - QUALITÀ DEL MANUFATTO**

La progettazione del manufatto dovrà essere effettuata in coerenza con le soluzioni formali rappresentate nell'All. "A", scegliendo, fra le possibilità offerte, quella maggiormente rispondente alla duplice esigenza di un suo corretto inserimento nel contesto urbano proposto e di rispondere alle funzioni per cui viene progettato (forma-funzione).

Nello specifico:

- a) La struttura del manufatto dovrà essere realizzata preferibilmente in carpenteria metallica. Sono vietate strutture in muratura portante od in cemento armato, sia per i nuovi chioschi che per i relativi ampliamenti. Sono vietate coperture in laterizio. Sono ammesse serrande di chiusura di tipo metallico.
- b) La superficie di vendita dovrà svilupparsi all'interno del perimetro del chiosco; nel caso di chioschi-edicola è raccomandata la realizzazione di vani accessibili dall'esterno per il ricovero dei quotidiani in ore ante-vendita.
- c) È consentita, ai soli fini di oscuramento, l'installazione di tende, soggetta ad autonoma autorizzazione. La parte sottostante alle stesse non potrà essere occupata con alcun tipo di materiale od utilizzata come dehor, se non specificamente autorizzato.
- d) E' inoltre consentito, nel rispetto delle leggi in vigore e previa apposita autorizzazione, l'inserimento di elementi pubblicitari (scritte, marchi, ecc.) e di elementi-segnale (a segnalare la funzione del chiosco), purché di dimensioni limitate (anche luminosi).
- e) Il sistema di illuminazione sia degli interni che degli esterni dovrà essere il risultato di un progetto unitario, che tenga conto della riduzione dell'inquinamento luminoso e del risparmio energetico. Eventuali apparati illuminanti dovranno essere realizzati in modo da non provocare abbagliamento o disturbo al transito veicolare.

## **Art. 6 - MATERIALI E COLORI**

Richiamato quanto già espresso al precedente art. 5, si specifica quanto segue:

- è sempre consentito l'uso di profilati in ferro e pannelli di tamponamento delle pareti esterne in lamiera verniciata colore verde scuro opaco (RAL 6005) o grigio scuro opaco (RAL 7024). Altre colorazioni saranno vagliate dagli uffici in funzione del contesto in cui verranno proposte.
- è consentito l'uso di profili strutturali e di pannelli di tamponamento delle pareti esterne in acciaio corten (in questi casi la patina di ossido deve essere fissata al pannello e devono essere impediti dilavamenti di ruggine sul suolo su cui il chiosco è posato) e di profilati in acciaio inox, sia lucido che satinato e di acciaio cromato, nonché dei relativi pannelli di tamponamento.

- è consentita altresì la realizzazione di chioschi con struttura di legno, pannelli di tamponamento in legno e rivestimento in doghe di legno, purché l'immagine complessiva sia correttamente contestualizzata.
- non è consentito l'uso di profilati o superfici in alluminio anodizzato colore naturale; in nessuna parte del chiosco è consentito l'uso di lamiere ondulate, perlature e materiali similari, laminati o materiali plastici con riproduzione a finto legno od altri disegni similari.

#### **Art. 7 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI**

Il rilascio del titolo edilizio per l'installazione del chiosco non include alcuna altra autorizzazione per quanto riguarda gli allacciamenti fognari, elettrici, acquedotto ecc., che dovranno essere richiesti ove necessario secondo le modalità di legge al/ai relativo/i gestore/i.

#### **ART. 8 – VIGILANZA E CONTROLLO**

La verifica del rispetto delle condizioni riportate nel titolo edilizio abilitativo alla realizzazione di chioschi, è di competenza del Settore Sviluppo Urbano ed Economico, che irrognerà le sanzioni, in caso di difformità, applicando le leggi vigenti in materia di abusivismo. La verifica dell'occupazione e delle concessioni di suolo pubblico, in applicazione della TOSAP, sono di competenza del Settore Polizia Locale.

## CAPO II - I DEHORS -



## Art. 9 – INTERVENTI AMMISSIBILI

I dehors si suddividono in 2 macro-categorie:

- a) Dehors a carattere stagionale – **temporaneo**;
- b) Dehors a carattere **permanente**.

La loro collocazione può essere effettuata nei seguenti due macro-ambiti territoriali:

- il Centro Storico ed il sistema dei Viali;
- il Centro abitato e le periferie.

- a) Il dehor a carattere stagionale – temporaneo si configura “**di tipo aperto**” ed è, di prassi, costituito da tavolini e sedie posti all’esterno del locale, protetti da eventuali ombrelloni od altre strutture leggere di copertura, nonché da eventuali pedane e protezioni laterali, tutti da smontare e rimuovere alla fine del periodo concesso.
- b) Il dehor a carattere permanente può invece essere realizzato:
  1. “**di tipo aperto**” ( vd. definizione di cui sopra);
  2. “**di tipo chiuso**”, ovvero realizzato con strutture di tipo leggero, che costituiscono un volume edilizio utilizzato in ampliamento all’esercizio commerciale esistente e che, non essendo diretto a soddisfare esigenze meramente temporanee, è da ascrivere tra gli interventi di “nuova costruzione”, ai sensi dell’art. 3 c.1 lett. e.5) del d.P.R. 380/01 e s.m.i. Si specifica che si realizza volume edilizio in tutti i casi in cui viene creata una separazione fisica dall’ambiente esterno, con qualsiasi materiale, anche di tipo non duraturo.

### 9.1 COLLOCAZIONE

- A) La collocazione dei **dehors** deve rispondere ai seguenti criteri:
  1. mantenere, nel loro insieme, le caratteristiche di coerenza estetica, leggerezza e precarietà e non costituire ostacolo funzionale o visivo ma, al contrario, punti privilegiati di aggregazione, ristoro, convivialità, appartenenza ad un luogo pubblico;
  2. rispettare le norme del Nuovo Codice della Strada ed a tutela dell’abbattimento delle barriere architettoniche;
  3. favorire l’uso pedonale del suolo pubblico;
- B) La collocazione dei dehors è **preclusa** nei seguenti casi:
  - a) il manufatto impedisce in tutto o in parte visuali prospettiche su monumenti o aree con particolari caratteristiche di pregio storico, architettonico e/o paesaggistico;
  - b) l’installazione del dehor prevede l’utilizzo di:
    1. posteggi mercatali già assegnati, od inibisce l’utilizzo in sicurezza della viabilità circostante;
    2. su porzioni di carreggiata stradale;
    3. presso aree di parcheggio riservate a categorie speciali;
    4. sulle piazzole destinate a carico e scarico delle merci a servizio delle attività commerciali;
  - c) sui passi carrai;

- d) in corrispondenza delle aree destinate alle fermate dei mezzi pubblici;
- e) sui marciapiedi, in corrispondenza delle aree di intersezione stradale;
- f) in tutti i casi non ritenuti idonei da parte della Polizia Locale in materia di Codice della Strada e di Regolamento di Polizia Municipale.

Nel caso in cui la realizzazione o l'ampliamento del dehor esistente preveda l'occupazione di suolo pubblico adibito a **parcheggio** ed in relazione a tale ipotesi sia stato preventivamente acquisito il parere favorevole da parte della Polizia Locale, si individuano le seguenti casistiche:

- a) aree a servizi specificatamente individuate nelle tavole dei servizi di PRGC ai sensi dell'art. 21 lett. c) e d) della L. R. 56/77 e s.m.i.:  
è ammessa la monetizzazione secondo i valori individuati all'art. 11 del vigente "Regolamento per l'applicazione degli oneri di urbanizzazione";
- b) aree di parcheggio libero (stallo bianco) non ricomprese nella precedente lettera a):  
è ammessa la loro occupazione senza oneri aggiuntivi;
- c) aree di parcheggio a pagamento (stallo blu), non ricomprese nella precedente lettera a):  
è ammessa la loro occupazione, previo pagamento delle seguenti somme, quale ristoro forfettario del mancato introito per l'Ente:
  - 1. "centro storico e/o fronte edifici pubblici ad alta fruizione pubblica (vd. ospedali, edifici pubblici, ecc...)"  
    - dehor a carattere stagionale – temporaneo: 3,50 €/parcheggio/giorno;
    - dehor a carattere permanente: 1.000 €/parcheggio/anno.
  - 3. "altri luoghi":
    - dehor a carattere stagionale – temporaneo: 1,50 €/parcheggio/giorno;
    - dehor a carattere permanente: 350 €/parcheggio/anno.

Quanto sopra, a prescindere dagli ulteriori oneri derivanti dall'applicazione sia del vigente "Regolamento Comunale per l'applicazione della TOSAP", che di quelli previsti dalle specifiche normative di settore in materia di somministrazione.

## **Art. 10 – MODALITA' DI PRESENTAZIONE DELLE ISTANZE**

Con riferimento alle due macro-categorie di cui al precedente art. 10, si individuano le seguenti due tipologie di procedure:

### **A) Dehors a carattere stagionale – temporaneo:**

La procedura autorizzativa, di tipo semplificato, prevede che gli aventi titolo (ovvero, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande) presentino richiesta di Concessione di suolo pubblico, ai sensi del vigente Regolamento Comunale per l'applicazione della Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche, al Settore competente al rilascio della relativa concessione.

Lo stesso, nell'ambito del proprio procedimento, acquisisce dal Settore Sviluppo Urbano ed Economico la "valutazione di carattere funzionale-estetico di corretto inserimento nel contesto", che costituisce espressione di parere vincolante ai fini del rilascio della Concessione di suolo pubblico.

Al fine di valutare il corretto inserimento del manufatto nel contesto proposto, il richiedente dovrà produrre:

- a) breve relazione tecnica illustrativa ;
- b) documentazione fotografica;
- c) planimetria quotata del dehor, contestualizzata rispetto ai fabbricati contigui, ai marciapiedi esistenti, ad eventuali elementi di arredo urbano presenti, a eventuali chiusini o tombini relativi alle reti delle infrastrutture;
- d) indicazione dei materiali con cui si intende realizzare il dehor.

Tale documentazione deve essere sottoscritta da tecnico abilitato alla professione, tranne che nel caso di richiesta di posizionamento di soli tavolini ed ombrelloni, ove è sufficiente il deposito dell'istanza completa di allegati, senza sottoscrizione da parte di tecnico abilitato.

### **B) Dehors a carattere permanente (fisso).**

Gli aventi titolo (ovvero, i titolari di esercizi pubblici di somministrazione di alimenti e bevande) che intendono modificare, ampliare o realizzare un nuovo dehor devono:

- redigere, attraverso professionista abilitato, iscritto all'albo di appartenenza, idoneo progetto edilizio completo di tutti gli elaborati necessari per la piena leggibilità dello stesso, nonché di quelli richiesti dalle normative urbanistico-edilizie in vigore.  
In particolare, il progetto dovrà evidenziare:
  - l'esatta ubicazione del dehor con quote riferite a fili stradali e/o di fabbricazione, nonché i necessari riferimenti all'edificato circostante, descritto nei materiali e nei colori;
  - tutti i riferimenti allo stato di fatto dell'area interessata, nonché l'indicazione della disciplina di sosta o divieto dell'area su cui il dehor viene ad interferire ovvero la eventuale presenza di fermate dei mezzi pubblici, di passaggi pedonali, di accessi carrai, ecc.;
  - due diverse visuali prospettiche dell'inserimento del dehor nel contesto;
- presentare istanza o certificazione/dichiarazione idonea all'ottenimento od alla formazione del titolo edilizio connesso con la tipologia di intervento da effettuare – vd D.P.R. 380/01 e s.m.i. e/o normative in vigore in materia edilizia-. Tale documentazione dovrà essere presentata al competente settore secondo le modalità al momento ammesse, utilizzando l'apposita modulistica al momento disponibile e scaricabile dal sito Internet del Comune di Vercelli.

Qualora il manufatto rientrasse nelle aree sottoposte a tutela ai sensi degli artt. 24 e 49 della L. R. 56/77 e s.m.i. e/o del D. Lgs. 42/2004, sarà necessaria l'acquisizione del parere vincolante della Commissione Locale per il Paesaggio e/o della Soprintendenza Belle Arti e Paesaggio competente per territorio; a seconda della procedura prescelta, spetterà all'operatore economico od all'Amministrazione Comunale richiederne i relativi pareri/autorizzazioni previsti/e; parimenti, per ogni altro parere/autorizzazione necessari ai fini delle formazione di idoneo titolo edilizio.

Trattandosi di ampliamento di una attività di somministrazione di alimenti e bevande esistente, esso sarà sottoposto ai disposti della D.G.R. n. 85-13268. del 08-02-2010 e s.m.i. e della Legge Regionale n. 38 del 29/12/2006 e s.m.i. “*Disciplina dell'esercizio dell'attività di somministrazione di alimenti e bevande*”; nello specifico, dovrà essere soddisfatto e dimostrato il fabbisogno di parcheggi e standard relativi agli esercizi di somministrazione di alimenti e bevande (cfr. art. 8, della stessa L.R 38/2006). In tale caso, dovrà essere presentata sia la documentazione di cui alla procedura attinente al presente punto che quella relativa all'acquisizione di idoneo titolo edilizio in formula unica presso lo Sportello Unico attività Produttive (S.U.A.P.).

L'onerosità del titolo autorizzatorio è connessa con la tipologia di intervento edilizio previsto ed è sottoposta alle relative norme specifiche di settore.

Costituiscono caso a sé stante i **laboratori artigiani**, per i quali si rinvia alle norme di settore in vigore.

Il presente regolamento di arredo e decoro urbano non norma l'occupazione di spazi ed aree pubbliche (TOSAP, Tassa Occupazione Spazi ed Aree Pubbliche ai sensi del D. Lgs. del 15.11.1993 n. 507 e s.m.i.) per la concessione dei quali l'operatore economico dovrà presentare relativa istanza presso il competente settore, in coerenza con quanto previsto nello specifico Regolamento Comunale vigente, a cui si rinvia.


### **Art. 11 – CRITERI DI COLLOCAZIONE DEL DEHOR (vd. All. “B”)**

In linea generale, si premette quanto segue:

- a) Il progettista dovrà prestare attenzione nel proporre la collocazione del manufatto, le cui dimensioni dovranno tenere conto delle preesistenze e dello spazio utile che dovrà rimanere nell'intorno.
- b) Le distanze minime rispetto al filo stradale sono quelle previste dal vigente Codice della Strada; per quanto attiene all'individuazione di aree all'interno del perimetro del centro abitato, si dovranno osservare le distanze previste nel presente Regolamento.
- c) I dehors dovranno rispettare la normativa relativa all'abbattimento delle barriere architettoniche, garantendo la condizione di “accessibilità”, anche per il percorso esterno di accesso.


A seguire, la presente materia viene quindi trattata secondo i seguenti due macro-ambiti territoriali individuati al precedente art. 9.

#### **A) Il Centro Storico ed il sistema dei Viali**



#### **In generale: salvaguardia della prospettiva**


La percezione dell'ambiente urbano deve essere letto in modo unitario; ove sia necessario salvaguardare le visuali prospettiche, in considerazione degli spazi e del contesto storico architettonico, verranno poste specifiche prescrizioni.



### **A.1 Viale o piazza pedonale - Vicolo o via pubblica pedonale**

Ammessi sempre ombrelloni senza pedana.


Altre tipologie: da valutare in funzione dell'impatto sulla prospettiva e degli altri vincoli previsti a seguire



### **A.2 Via pubblica con auto e con marciapiede**


Ammessi sempre ombrelloni senza pedana o su pedana in legno con protezioni.

Altre tipologie: da valutare in funzione dell'impatto sulla prospettiva e degli altri vincoli previsti a seguire.



### **A.3 Via pubblica con auto senza marciapiede - Piazza con auto**

Oltre alle tipologie precedenti, ammessi anche dehors con struttura di copertura (scelta tra tipologie) e pedana.



#### **A.4 Portici ad uso pubblico**

Sotto i portici, sia di carattere storico che di recente realizzazione, sia di piazze che di vie pedonali e non, gravati da servitù di uso pubblico, è ammessa la collocazione di tavolini e sedie ed eventuali elementi di delimitazione verticale, con l'esclusione di qualunque tipo di copertura.



#### **A.5 Altri spazi ad uso pubblico**

Oltre alle tipologie precedenti, può essere ammessa la collocazione di dehors “di tipo chiuso”, da autorizzare in relazione al loro inserimento nel contesto (vd. tipologie proposte e rapporto tra spazi pubblici occupati/lasciati liberi).

## **B) Il Centro abitato e le periferie**

Sono autorizzabili le tipologie previste nel Centro Storico, con riferimento tra quanto proposto ed il contesto in cui il manufatto viene proposto, fermo restando quanto previsto per i portici ad uso pubblico.

Per le attività artigiane alimentari, è consentita la sola collocazione di un massimo di due panche adiacenti al fabbricato e di cestini per la raccolta dei rifiuti da mantenere e svuotare a cura del titolare.

### **Art. 12 – CARATTERISTICHE DEGLI ELEMENTI COSTRUTTIVI, TIPOLOGIE, MATERIALI E COLORI (All. “B”)**

Gli elementi che compongono il dehor vengono definiti come di seguito specificato.

#### **12.1 PEDANE A COPERTURA DELLE PAVIMENTAZIONI ESISTENTI**

La realizzazione di pedane è prevista solo nei casi in cui il dehor venga addossato al marciapiede esistente.

In assenza dello stesso, non è pertanto assentita la realizzazione di pedane, salvo che nel caso in cui la medesima venga richiesta dagli organi competenti in materia di igiene pubblica.

Sul suolo ove esista una pavimentazione di particolare pregio (ad esempio di materiale lapideo, oppure di acciottolato di fiume), potrà essere consentita la realizzazione di pedane, purché risultino semplicemente appoggiate, in modo da non danneggiare la pavimentazione stessa.

Nel centro storico le pedane sono realizzate con pavimentazione in doghe di legno, o materiale composto da fibre di legno (vd. Wpc composto); nelle altre parti di città sono ammesse anche altre soluzioni, sempre nel rispetto del coordinamento estetico dei materiali impiegati.

In ogni caso, deve essere garantito il rispetto della normativa sull'eliminazione delle barriere architettoniche.

#### **12.2 ELEMENTI DI STRUTTURA**

La struttura portante dei dehors - stagionali o permanenti - potrà essere realizzata in legno con finitura naturale o in metallo verniciato secondo i colori di cui alla tabella dell'All. “B”. Altre colorazioni potranno essere realizzate a seguito di autorizzazione da parte degli uffici delegati all'istruttoria.

È di norma escluso l'uso di alluminio anodizzato o di colore naturale, di profilati in acciaio inox - sia lucido che satinato - e di profili in acciaio cromato, che possono essere assentiti, solo previa valutazione da parte degli uffici competenti del progetto proposto nel suo complesso.

#### **12.3 ELEMENTI DI COPERTURA E RIPARO**

Per i dehors per cui è ammessa la copertura, la stessa può essere realizzata con ombrelloni o con teli ancorati alla struttura.

I teli di copertura, così come gli ombrelloni (con le diverse tipologie), dovranno avere le seguenti caratteristiche: essere in tessuto di doppio cotone impermeabilizzato chiaro non lucido in tinta unita o a righe regolari e fondo bianco o crema; il colore delle righe dovrà essere tenue.

Sono ammessi altri materiali, in coerenza con quanto previsto al precedente art. 11, qualora in sintonia con l'aspetto cromatico degli edifici prospicienti, con l'esclusione di ondulati vari o similari.

#### 12.4 ELEMENTI DI DELIMITAZIONE VERTICALE

L'area dei dehors, salvo che nei percorsi porticati, deve sempre essere quanto più possibile continua e chiaramente delimitata da uno o più dei seguenti elementi:

1. vasi e/o fioriere ravvicinati, di materiale e dimensioni descritte nel progetto, contenenti piante verdi (essenze consigliabili per effetto siepe sono camelie estive e invernali, osmanto, ilex aquifolium, ecc.), tenute a regola d'arte;
2. pannelli in genere o ringhiere, con struttura in metallo o legno e parti opache non superiori a cm. 70 dal piano di calpestio o della pedana ove presente.

Tutti gli elementi di arredo urbano collocati in città quali panchine, fioriere, cestini, paracarri non possono essere ricompresi all'interno dell'area destinata a dehor. Essendo questi ultimi elementi funzionali collocati a comune servizio della cittadinanza, e' necessario lasciare sempre un opportuno spazio di fruizione che ne consenta l'utilizzo e la manutenzione.

1. I vasi e le fioriere dovranno essere collocati all'interno della superficie autorizzata e non a definizione del perimetro dell'area di pertinenza; gli stessi, ove posti a delimitazione dei dehors, devono avere altezza massima di cm 70 misurata dal piano di calpestio o della pedana ove presente;

I vasi e le fioriere posti lungo la stessa via o piazza dovranno essere preferibilmente coordinati tra loro .

Le varie attività commerciali dovranno presentare progetti unitari che prevedano uguali forme, materiali e colori dei vasi.

In mancanza di accordi, sarà l'ufficio competente ad indicare la tipologie ed i colori dei vasi.

Le attività commerciali che intendono posizionare vasi e fioriere su suolo pubblico in vie o piazze ove sono già presenti vasi coordinati dovranno attenersi alla forma, colore e dimensione degli stessi.

I vasi e le fioriere non potranno comunque essere ancorati su suolo pubblico.

Gli stessi possono essere dei seguenti materiali:

- metalli verniciati, quali acciaio tipo corten o verniciatura simil ruggine, color ferro micaceo o antracite;
- legno con finitura naturale;
- terracotta, resine o plastica rigida (con colori nei toni del marrone o del grigio);

2. I pannelli di delimitazione, qualora atti a costituire un paravento, possono essere realizzati con pannelli modulari abbinati di metallo pieni o traforati, con superficie piana priva di lavorazioni per un'altezza massima dal piano di calpestio di cm 70, eventualmente sormontati da pannelli di vetro temperato/stratificato trasparente extrachiario ed anti urto per un'altezza massima complessiva dal piano di calpestio pari a cm 170 (fioriera/pannello + paravento vetro); tali pannelli dovranno avere una finitura coordinata con la struttura del dehor, ove presente.

I pannelli in vetro temperato/stratificato di sicurezza dovranno essere preferibilmente "frameless" (privi di intelaiatura), eventualmente sostenuti posteriormente da intelaiatura con profili metallici posizionati all'interno dei dehors aventi dimensioni dei singoli profili non maggiori di cm 4. Potranno essere ammessi elementi con funzione di irrigidimento o controventatura a sostegno delle vetrate poste dietro le stesse.

Sono ammessi paraventi in vetro cielo terra con altezza massima di cm 170 dalla pedana (o, in assenza, dal piano di calpestio).

Qualora, invece, le delimitazioni del dehor vengano effettuate con ringhiere, le stesse dovranno essere realizzate con disegno semplice, di tipo verticale, in metallo o legno, con finitura coordinata con la struttura del dehor, ove presente.

Non sono consentite chiusure verticali a delimitazione del perimetro del dehors realizzate con altre tipologie o materiali non previsti dal presente regolamento quali plexiglass, materiali plastici o pvc trasparente retrattile o arrotolabile.

Nel caso di salvaguardia della prospettiva, potrà essere posto il divieto di collocazione di pedane o rialzi o potranno essere dettate prescrizioni particolari sulle delimitazioni perimetrali del dehor.

Soluzioni diverse in deroga a quanto sopra dovranno essere preventivamente concordate ed approvate dal competente ufficio.

Nelle schede di cui all'All. "B" sono riportati alcuni esempi di tipologie ammesse, a seconda dei diversi ambiti urbani di cui al precedente art.11, nonché la cartella dei colori di finitura ammessi.

#### 12.5 ARREDI:

Nel progetto dovranno essere compiutamente illustrate nei materiali e nei colori le tipologie di arredi che si intendono utilizzare.

Nello specifico, per quanto riguarda le sedie ed i tavoli:

E' ammesso l'utilizzo di elementi in ferro o legno di colore scuro o vimini. Eventuali cuscini devono essere coordinati con le tende o gli ombrelloni.

Le relative colorazioni devono essere coordinate con gli altri elementi che compongono il dehor.

### **Art. 13 - ALLACCIAMENTI E SERVIZI**

Nei dehors non è prevista la realizzazione di allacciamenti idrici ed alla rete gas. Possono essere realizzati allacciamenti alla rete elettrica, attraverso cavi mobili od aerei, purché realizzati a regola d'arte, secondo le norme di sicurezza e condivisi con l'Ente Gestore.

### **Art. 14 – VIGILANZA E CONTROLLO**

Spettano agli organi competenti la vigilanza ed il controllo circa il rispetto delle condizioni riportate nei pareri di compatibilità espressi dal Settore Sviluppo Urbano, e nei titoli edilizi relativi alla realizzazione dei dehors.

In caso di difformità, verranno applicate le sanzioni previste nei relativi Regolamenti e Leggi in materia.

### **Art. 15 – NORME TRANSITORIE**

- a) Ferma restando la responsabilità in capo al gestore di ogni singola attività, nel caso in cui il **superamento delle barriere architettoniche** sia stato soddisfatto attraverso l'uso di elementi accessori di carattere provvisorio, i relativi percorsi di accesso al chiosco od al dehor **devono essere adeguati entro e non oltre 6 (sei) mesi** dalla data di esecutività del presente Regolamento con elementi di carattere permanente.
- b) Per i chioschi ed i dehors che si presentino in tutto od in parte **in contrasto** con le presenti norme, le relative parti in contrasto **devono essere rimosse entro e non oltre 12 (dodici) mesi** dalla data di esecutività del presente Regolamento. In caso contrario, si applicheranno le sanzioni a norma di Legge.
- c) Per i chioschi ed i dehors che si presentino in tutto od in parte **non conformi** con le presenti norme **per tipologia, collocazione, caratteristiche degli elementi costruttivi (materiali, colori, ecc.)**, le relative parti (in contrasto) **devono essere adeguate entro e non oltre 36 (trentasei) mesi** dalla data di esecutività del presente Regolamento.